

Nuova disciplina fiscale delle società cooperative

Dott. Luigi Tarricone

La disciplina fiscale delle Società cooperative ha subito un primo incisivo riordino con la Legge 311 del 30 dicembre 2004, le cui disposizioni, contenute nei commi da 460 a 466, hanno in parte riaffermato la disciplina transitoria contenuta nel D.L. 63 del 15 aprile 2002.

In merito l'Amministrazione Finanziaria ha emanato una apposita circolare, la n. 34/E del 15 luglio 2005, in cui espone alcuni esempi di calcolo della base imponibile delle cooperative alla luce della nuova normativa.

Era già evidente nella legislazione transitoria che, a seguito della riforma del diritto societario, le cooperative che applicano le regole della mutualità prevalente le agevolazioni di carattere tributario, avrebbero mantenuto la parziale esenzione dell'utile dalla base imponibile IRES. Il legislatore fiscale ha, tuttavia, ritenuto di dover definire una base di gettito certo anche dalle cooperative pari al 20 o 30 per cento dell'utile a seconda che si tratti rispettivamente di una cooperativa agricola, di piccola pesca o di loro consorzi oppure di tutte le altre cooperative non rientranti nel precedente elenco.

La quota obbligatoriamente soggetta a tassazione, sarà liberamente utilizzabile dalla cooperativa per distribuzione ai soci o per accantonamento a riserva.

La restante quota di utili, diversamente, potrà usufruire dell'esenzione soltanto nel caso in cui venga accantonata a riserva o trattata in adempimento a leggi speciali che ne disciplinino l'esenzione.

Le cooperative che non applicano le regole della mutualità prevalente sono, invece, soggette ad un diverso regime di esenzione. Tali cooperative possono non assoggettare a tassazione soltanto il 30% degli utili oltre il 3% della quota solitamente destinata ai fondi mutualistici. Pertanto, la quota complessivamente tassata sarà pari al 67% dell'utile.

Diventa evidente a questo punto, l'importanza dell'iscrizione presso una o l'altra sezione in cui è suddiviso il nuovo Albo delle società Cooperative tenuto presso il registro delle Imprese. Nei primi mesi del 2005 le società cooperative dovevano scegliere presso quale sezione dell'Albo iscriversi, dichiarando se applicano o meno le regole della mutualità prevalente. I risvolti sono ora di primaria importanza per la tassazione delle società.

La circolare emanata dall'Amministrazione Finanziaria arriva, peraltro, con un po' di ritardo tenuto conto che la Finanziaria 2005 ha espressamente previsto che la nuova metodologia di calcolo dell'imponibile IRES entri in vigore per i periodi successivi al 31 dicembre 2003 e pertanto già per l'esercizio 2004.

Cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi

La circolare espone alcuni esempi; verrà effettuato il calcolo dell'imponibile di una cooperativa che ha prodotto un utile di 1000, con costi deducibili per 250 e variazioni fiscali in aumento corrispondente all'IRAP iscritta a conto economico, per 100.

Il comma 462, infine, della Finanziaria 2005 continua a prevedere l'esenzione integrale da IRES per la quota parte di reddito derivante dall'ineducibilità dell'IRAP, per tutte quelle cooperative che espongano costi per le retribuzioni dovute ai soci in misura superiore al 50% degli altri costi esposti ad eccezione dei costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie.

Nel caso in cui tali retribuzioni siano comprese tra il 25 % ed il 50 % dei costi complessivi con le eccezioni di cui sopra per materie prime, tale esenzione sarà pari al 50 % della quota parte di reddito derivante dall'ineducibilità dell'IRAP.

Periodi d'imposta ante 31.12.2003

ipotesi	
variazioni fiscali IRAP	€ 100,00
utile	€ 1.000,00
variazioni IRPEG costi ineducibili	€ 250,00
calcolo	
va per imposte	€ 223,09
variazione in dim. per imposte	€ 118,31
utile netto	€ 776,91
riserva legale	€ 155,38
fondi mutualistici	€ 23,31
39% di 77% a riserva	€ 233,31
variazioni fiscali IRAP	€ 100,00
totale	€ 630,30
imponibile IRPEG	€ 619,70
imposta	€ 223,09
UTILE NETTO	€ 776,91

Periodi d'imposta post 31.12.2003

ipotesi	
variazioni fiscali IRAP	€ 100,00
UTILE	€ 1.000,00
variazioni IRPEG costi ineducibili	€ 250,00
calcolo	
utile	€ 1.000,00
variazioni in aumento	€ 250,00
riserva legale	€ 300,00
fondi mutualistici	€ 30,00
soggetto ad imposizione	€ 300,00
riserva indivisibile	€ 370,00
variazioni fiscali IRAP	€ 100,00
imponibile IRES	€ 450,00
imposta IRES	€ 148,50
UTILE NETTO	€ 851,50

E' possibile evidenziare la diminuzione dell'incidenza fiscale rispetto alla precedente normativa per tutte quelle cooperative che applichino effettivamente le regole della mutualità prevalente.

Il nuovo calcolo previsto dalla Finanziaria 2005, parte dall'utile ante imposte pari a 1000, e calcola la riserva legale pari al 30% dell'utile ante imposte ed il 3% riservato ai Fondi Mutualistici.

La quota parte di reddito obbligatoriamente soggetta a tassazione sarà pari al 30% dell'utile ante imposte. La parte di utile che residua da questi tre fattori dovrà essere accantonato dalla società a riserva indivisibile, altra destinazione e naturalmente la distribuzione ai soci, esporrà la quota parte a tassazione.

L'imponibile fiscale sarà pari a 450, quale somma della quota del 30% soggetta ad imposizione e dei costi ineducibili al netto delle variazioni fiscali derivanti dall'ineducibilità dell'IRAP.

L'imposta verrà naturalmente calcolata applicando l'aliquota del 33% all'imponibile ottenuto.

La ricostruzione del calcolo da esporre in dichiarazione dei redditi sarà effettuata con le medesime percentuali di cui sopra applicate all'utile netto ed alcune variazioni dovute principalmente all'art. 21 comma 10 della legge 449/1997 volta ad evitare l'effetto imposta su imposta.

utile netto	€ 851,50
VA COSTI INEDUCIBILI	€ 250,00
VA IMPOSTE IRES	€ 148,50
RISERVA LEGALE	-€ 255,45
FONDI MUTUALISTICI	-€ 25,55
RISERVA INDIVISIBILE	-€ 315,06

VD per imposte	-€ 203,95
IMPONIBILE	€ 450,00

Si dovrà, pertanto, aggiungere all'utile netto la variazione in aumento derivante dai costi indeducibili, la variazione in aumento dovuta all'ineducibilità dell'IRES stanziata in bilancio e le variazioni in diminuzione dovute alle riserve indivisibili e per gli accantonamenti ai fondi mutualistici.

E' necessario ricordare che la riserva indivisibile viene calcolata come differenza tra l'utile netto e la somma dovuta alla riserva legale, l'accantonamento ai fondi mutualistici ed il 30% dell'utile soggetto obbligatoriamente a tassazione.

L'ultima variazione in diminuzione deriva dall'art. 21 comma 10 della legge 449/1997 di cui sopra. La circolare chiarisce, tuttavia, che non tutta l'importo stanziato a bilancio per l'imposta potrà considerarsi variazione in diminuzione, ma solamente una quota pari al rapporto tra l'utile escluso da tassazione e l'utile complessivo. In questo caso la società ha deciso di destinare l'intero utile a riserva e pertanto il rapporto per calcolare la variazione in diminuzione sarà pari al 70% - 370+300+30 rispetto all'utile di 1000-.

Il rapporto verrà applicato all'imposta Ires e determinerà la variazione in diminuzione pari a 203,95.

Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente e loro consorzi

ipotesi	
variazioni fiscali irap	€ 100,00
UTILE	€ 1.000,00
VARIAZIONI IRPEG costi indeducibili	€ 250,00
calcolo	
UTILE	€ 1.000,00
VARIAZIONI IN AUMENTO	€ 250,00
riserva legale	€ 300,00
Fondi Mutualistici	€ 30,00
SOGGETTO AD IMPOSIZIONE	€ 670,00
RISERVA INDIVISIBILE ininfluyente ai fini delle imposte	-
variazioni fiscali IRAP	€ 100,00
IMPONIBILE IRES	€ 820,00
imposta	€ 295,20
UTILE NETTO	€ 704,80

La principale differenza nel calcolo dell'imponibile di queste cooperative rispetto a quelle a mutualità prevalente discende dal fatto che risulta irrilevante la destinazione dell'utile residuo – pari al 67% - ai fini dell'imponibilità IRES.

La riserva legale pari al 30% deve essere riserva indivisibile; diversamente non potrà operare l'esenzione prevista dall'art. 12 della legge 904/ 1977.

La circolare n. 34 del 15 luglio 2005, ritiene esente da imposta anche il 3% degli utili da destinarsi ai Fondi Mutualistici.

L'imponibile sarà, pertanto, pari all'utile sommato ai costi indeducibili e al netto delle riserve di cui sopra del 30% e del 3%. Nel caso in cui vi sia a bilancio l'esposizione di imposta

IRAP, opera l'esenzione derivante dall'ineducibilità dell'IRAP con i limiti espressi dall'art. 12 della legge 904/ 1977.

utile netto	€ 704,80
VA COSTI INDEDUCIBILI	€ 250,00
VA IMPOSTE	€ 295,20
RISERVA LEGALE	-€ 211,44
FONDI MUTUALISTICI	-€ 21,14
RISERVA INDIVISIBILE	
VD per imposte	-€ 197,42
IMPONIBILE	€ 820,00

Anche in questo caso l'esposizione in dichiarazione dei valori verrà effettuata applicando le percentuali del 30% e del 3% all'utile netto e operando una variazione in diminuzione al fine di evitare l'effetto imposta su imposta. Il rapporto tra l'utile escluso da tassazione – 330 – e l'utile complessivo – 1000 – pari al 33% applicato all'imposta IRES precedentemente calcolata al netto dell'imposta IRAP, determinerà una variazione in diminuzione da esporsi in dichiarazione.